



COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

ORIGINALE

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 21 DEL 02-05-2024

**Oggetto: DIVIETO ACCENSIONE FUOCHI CONTROLLATI IN AGRICOLTURA
PER L'ANNO 2024 - DISPOSIZIONE PER LA PREVENZIONE DEL
RISCHIO INCENDI**

L'anno duemilaventiquattro addì due del mese di maggio,

IL SINDACO

del Comune di Cattolica Eraclea, in virtù della competenza attribuitagli ai sensi e per gli effetti dell'art.13 della L.R. 26 agosto 1992, n.7, come modificato ed integrato dall'art.41 della L.R. 26/93, per tutte le materie non di competenza di altri organi del Comune.

PRESO ATTO dell'approssimarsi della stagione estiva che impone l'urgente adozione di misure per la prevenzione degli incendi;

RAVVISATA l'esigenza di impartire opportune direttive al fine di assicurare la pulizia dei terreni di proprietà privata, ricadenti nel territorio comunale, soprattutto nell'immediato perimetro urbano ed extra-urbano, al fine di eliminare ogni potenziale pregiudizio per la pubblica e privata incolumità, comprese eventuali strutture ed infrastrutture ricadenti all'interno delle predette aree oppure su terreni coltivati, incolti e/o abbandonati, prevedendo il costante pericolo di incendi;

RITENUTO necessario, per evitare ed attenuare la recrudescenza del fenomeno, predisporre per la stagione estiva, misure atte a prevenire, per quanto possibile, il sorgere ed il diffondersi degli incendi con conseguenze per la pubblica incolumità;

RICHIAMATE tutte le leggi ed i regolamenti vigenti nella Regione Siciliana, ed in particolare quelle in materia di Pubblica Sicurezza e di Polizia Forestale

RILEVATO CHE in relazione all'adozione del presente atto sussistono i presupposti e le condizioni previste dall'art.54, 2° comma, del D.Lgs. n.267/2000 "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali", ai fini dell'emissione di ordinanza contingibile ed urgente in relazione alla tutela dell'incolumità pubblica;

VISTO il D.L. 23/05/2008, n. 92, convertito nella Legge n.125/2008, che attribuisce ai Sindaci maggiori poteri di ordinanza in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana;

TENUTO CONTO CHE l'adozione della presente Ordinanza non comporta alcun onere di spesa per l'Ente;

VISTO l'art.13 della L.R. n.7/1992 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. n.112/ del 31/03/1998;

VISTA la Legge n.353 del 21/11/2000;

VISTA la L.R. n.16/1996, integrata e modificata dalla L.R.14/2006;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Sicilia n.297 del 04/06/2008;

VISTI gli articoli 423, 423-bis, 449 e 650 del Codice Penale;

VISTE le note della Prefettura di Agrigento – Ufficio Territoriale del Governo relative a “Indicazioni operative in materia di incendi boschivi e di interfaccia” emanate negli anni precedenti;

VISTI i Comunicati del Presidente del Consiglio dei Ministri aventi ad oggetto “*Indirizzi operativi per fronteggiare gli incendi boschivi di interfaccia ed i rischi conseguenti ...*” emanate negli anni precedenti;

VISTA la nota dell' Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Agrigento con la quale si comunica che con Decreto n.114/GAB del 15/03/2024 dell'Assessore del Territorio e dell'Ambiente è stato disposto, espressamente, che “... *la stagione antincendio boschivo, per l'anno 2024, ha inizio il 15 maggio e termina il 31 ottobre*”, a modifica del periodo dal 15 giugno al 15 ottobre, relativo alle campagne antincendio boschivo (AIB) degli anni precedenti;

CONSIDERATO che l'efficacia della macchina operativa antincendio non dipende solo dalla professionalità e dallo spirito di sacrificio delle squadre AIB del Corpo Forestale, ma anche dalla partecipazione attiva e fattiva di tutti gli attori interessati;

RITENUTO che è opportuno estendere le disposizioni e le modalità operative al nuovo intervallo temporale del Decreto succitato, a salvaguardia della sicurezza e dell'incolumità pubblica, nonché a protezione del territorio e dell'ambiente.

VISTO l'O.R.EE.LL.;

ORDINA

IL DIVIETO dal 15/05/2024 al 31/10/2024

- a) Di accendere fuochi, nemmeno per specifiche operazione di bonifica, specialmente nelle giornate ventose e nei periodi di scirocco;
- b) Di usare fornelli e/o inceneritori che producono faville o brace nelle aree cespugliose e/o sui terreni con materiale facilmente infiammabile;
- c) Di bruciare stoppie, materiale erbaceo secco e sterpaglie;

d) Di utilizzare fuochi d'artificio in aree diverse da quelle appositamente individuate.

L'OBBLIGO:

- ai proprietari /affittuari di terreni attualmente in stato di abbandono, ubicati in tutto il territorio comunale, soprattutto per quei terreni più prossimi al centro abitato, **DI PROVVEDERE URGENTEMENTE E COMUNQUE ENTRO IL 15/05/2024**, a proprie spese, alla relativa pulizia, allontanando immediatamente dal letto di caduta delle essenze arboree tutti i residui, depositandoli all'interno della propria proprietà a distanza di sicurezza non inferiore a mt 100 (cento) dalla vegetazione circostante e/o dal ciglio della scarpata e/o dal ciglio di strade e, ove ciò non fosse possibile, distruggendoli all'interno della stessa proprietà o in alternativa conferendoli in discariche autorizzate;
- a tutti i proprietari, possessori e conduttori di fondi, agricoli e non, di eliminare, **ENTRO il 15/05/2024**, le sterpaglie e la vegetazione secca intorno ai fabbricati, agli impianti ed ai confini di proprietà, per una fascia di rispetto non inferiore a mt. 10 (dieci), al fine di evitare la propagazione di incendi;
- A chiunque avvisti un incendio o un fuoco non controllato, che possa propagarsi per particolari situazioni ambientali, di darne immediata comunicazione al Corpo Forestale dello Stato mediante il numero "1515" e/o ai Vigili del Fuoco mediante il numero "115" e/o alle autorità locali di pubblica sicurezza (Carabinieri, Sindaco, Polizia Municipale, etc.);
- Alla Polizia Municipale, alle Forze dell'Ordine ed a tutti gli Enti preposti, di vigilare sull'osservanza delle superiori disposizioni, in collaborazione – se si rendesse necessario – con il personale del Presidio Operativo Locale di Protezione Civile e/o dell'U.T.C., per gli accertamenti tecnici di competenza.

AVVERTE

Coloro che non ottemperino alle disposizioni di cui alla presente Ordinanza Sindacale ed alle vigenti disposizioni di legge, che saranno passibili delle sanzioni amministrative pecuniarie (**da € 51,00 ad € 258,00 per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato**), ai sensi dell'art.40, comma 3 della L.R. n.16/1996, e penali ivi comprese le aggravanti in caso di danno ai soprassuoli.

DISPONE

Altresì, che la presente Ordinanza Sindacale venga resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Comunale on-line e nei luoghi pubblici di maggiore frequenza, così da intendersi formalmente comunicata a tutti gli interessati.

TRASMETTERE

Copia della presente Ordinanza, per conoscenza e per eventuali provvedimenti di competenza, **alla Prefettura di Agrigento, al Libero consorzio Comunale di Agrigento, all'Ispettorato Dipartimentale delle Foreste della provincia di Agrigento, al comando Corpo Forestale - Distaccamento di Ribera, al Comando dei Vigili del Fuoco , all'A.N.A.S., Ufficio di Agrigento, ai Carabinieri di Cattolica Eraclea, Al Comando di Polizia Municipale, All'Ufficio comunale di Protezione Civile;**

R E N D E N O T O

Che avverso la presente Ordinanza Sindacale è ammesso ricorso al T.A.R. Sicilia, ovvero al Presidente della Regione Siciliana, nel termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Comunale on-line.

A chiunque è fatto obbligo di rispettare la presente Ordinanza.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
Borsellino Santo

